

proposta di legge n. 322

a iniziativa del Consigliere Cardogna

presentata in data 8 maggio 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1995, N. 17
“INTERVENTI ED INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO
ZOOTECNICO DA SPECIE ANIMALI DI NOTEVOLE INTERESSE SCIENTIFICO
E DA CANI RANDAGI”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende modificare la legge regionale 17/1995 che prevede interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico. L'elemento innovativo di questa proposta si trova nel ruolo centrale che viene attribuito alle attività antropiche in aree montane in termini di occupazione, di difesa del suolo, di salvaguardia del patrimonio ambientale e di conservazione della cultura rurale montana. La proposta prende in considerazione anche l'impatto della specie cinghiale nei confronti delle attività antropiche agrosilvo-pastorali, poiché in alcune realtà della nostra regione, la presenza di un numero elevato di cinghiali, oltre a determinare danni diretti alle colture agricole ed alla circolazione stradale, assume rilevanza in termini di allarme sociale. Pertanto viene attribuito agli agricoltori un ruolo prioritario (come del resto è già previsto dalla normativa di riferimento legge 157/1992 e l.r. 7/1995) in particolare nel controllo degli esemplari della specie cinghiale in sovrannumero, nelle situazioni in cui l'incidenza dei danni alle colture agricole, ai prati ed ai pascoli evidenzia un'anomala concentrazione di cinghiali.

Quindi, nelle aree comprese all'interno delle Comunità montane, le province per attuare i piani di controllo dei cinghiali in sovrannumero si avvalgono prioritariamente degli agricoltori, fornendo loro in gestione trappole di cattura e, nel caso in cui siano titolari di porto d'armi, coinvolgendoli direttamente nell'attuazione dei piani di controllo nei confronti di cinghiali che causano danni sui terreni di cui sono proprietari o conduttori.

L'articolo 1 della l.r. 17/1995 viene sostituito integralmente, viene mantenuto l'interesse della Regione per la tutela delle specie animali di par-

ticolare interesse scientifico, ma viene valorizzato il ruolo dell'uomo per la conservazione della montagna e della biodiversità.

L'articolo 2 inserisce tra le specie animali di particolare interesse scientifico nuovi elementi costituenti la fauna marchigiana, in particolare l'orso marsicano, il camoscio appenninico, il cervo, il grifone e il gufo reale.

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 3 della l.r. 17/1995 e, oltre a prevedere un indennizzo fino alla reale entità del danno, prevede anche la copertura di danni indiretti come la ricerca dei dispersi e gli aborti causati dall'attacco, come anche il rimborso per i costi di smaltimento delle carcasse.

L'articolo 4 inserisce l'articolo 3 bis che prevede l'erogazione di contributi per l'adozione di misure di prevenzione dagli attacchi, mentre con l'articolo 5 la Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi.

L'articolo 6 individua l'obbligo per gli allevatori di realizzare opere di prevenzione e l'articolo 7 assegna un ruolo attivo agli agricoltori nel controllo della specie cinghiale.

L'articolo 8 prevede la possibilità di fare indagini e studi su tutte le specie di particolare interesse scientifico, quindi non solo su lupo e aquila.

L'articolo 9 attribuisce alla Regione il compito di promuovere corsi di formazione per il personale che accerta i danni e prevede la creazione di una banca dati integrabile con la Rete ecologica regionale (REM).

L'articolo 10 istituisce una commissione tecnica, invece l'articolo 11 assegna alla Giunta il compito di predisporre un regolamento per disciplinare le attività di controllo degli imprenditori agricoli sui terreni condotti o di proprietà.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 17/1995)

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi ed indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi), è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità)

1. La Regione considera le attività agro-silvo-pastorali, ed in particolare l'allevamento e il pascolo nelle aree montane, elementi fondamentali per l'occupazione, per la tutela dell'ambiente appenninico e per la conservazione di alcune specie animali selvatiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati alle attività zootecniche ed agricole da lupi, orsi, dalle altre specie di particolare interesse scientifico e da cani vaganti per i quali non è individuabile un proprietario.

3. La Regione prevede contributi per l'adozione di idonee misure di prevenzione dei danni e per la stipula di contratti assicurativi.

4. Allo scopo di contenere i danni causati alle colture agricole ed ai pascoli, nei territori compresi nelle comunità montane, le Province provvedono al controllo degli esemplari di cinghiale in sovrannumero mediante cattura e dove previsto mediante piani di abbattimento, avvalendosi prioritariamente degli imprenditori agricoli proprietari e/o conduttori dei fondi dove si sono verificati i danni.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 17/1995)

1. L'articolo 2 della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Specie animali protette di particolare interesse scientifico)

1. Le specie animali di cui all'articolo 1 sono:

- a) il lupo appenninico (*canis lupus italicus*);
- b) l'aquila reale (*aquila chrysaetos*);
- c) l'orso marsicano (*ursus arctos marsicanus*);
- d) il camoscio appenninico (*rupicapra pyrenaica ornata*);
- e) il cervo (*cervus elaphus*);
- f) il gatto selvatico (*felis silvestris silvestris*);
- g) il grifone (*gyps fulvus*);
- h) il gufo reale (*bubo bubo*).”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 17/1995)

1. L'articolo 3 della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Indennizzo)

1. Per i danni diretti causati al patrimonio zootecnico (uccisione) viene concesso un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati dalla Commissione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 ter, inoltre la Regione riconosce agli allevatori il rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento delle carcasse e i danni subiti dai cani da conduzione e difesa del gregge.

2. In caso di attacco e/o predazione viene riconosciuto un eventuale indennizzo supplementare (fino ad un massimo del 70 per cento del valore reale del capo di bestiame) a copertura dei danni indiretti come la ricerca di animali dispersi, capi feriti o eventuali aborti causati dall'attacco, calo di produzioni.

3. Nel caso vengano accertati casi di predazione a danno di animali cosiddetti di bassa corte dovuti ad una delle specie animali di particolare interesse scientifico di cui all'articolo 2 anche questi verranno indennizzati fino alla reale entità del danno.”.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 17/1995)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Contributi per la prevenzione)

1. La Regione eroga contributi per l'adozione di misure di prevenzione dagli attacchi di predatori consistenti in uno o più dei seguenti sistemi:

- a) sorveglianza continua del bestiame;
- b) recinzioni di protezione e confinamento;
- c) utilizzo di cani da guardiania.

2. I contributi sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento dei costi sostenuti. Nel caso di cani da guardiania il sussidio viene concesso per un massimo di 3 cani per gregge con un contributo iniziale massimo di euro 400,00 per l'acquisto di ogni cane.”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 17/1995)

1. Dopo l'articolo 3 bis, come inserito dall'articolo 4 della presente legge, della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter (Contributi per premi assicurativi)

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori consistenti in uno dei sistemi di cui al comma 1 dell'articolo 3 bis.

2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte di capi allevati, ferimento e aborti.

3. La Regione eroga contributi fino ad un massimo dell'80 per cento dei costi sostenuti.”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 17/1995)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Obblighi degli allevatori)

1. Hanno diritto all'eventuale indennizzo o al contributo di cui al comma 2 dell'articolo 3 ter solo gli allevatori che realizzano almeno uno dei sistemi di prevenzione, di cui al comma 1 dell'articolo 3 bis, ritenuti efficaci.

2. Inoltre gli allevatori per avere diritto agli indennizzi e contributi dovranno essere in regola con le norme vigenti in materia di maltrattamento animali e in particolare con le norme di polizia veterinaria relative al benessere degli animali.

3. Non sono in ogni caso indennizzabili i danni verificatisi in luoghi e/o periodi in cui è vigente il divieto di pascolo.

4. Inoltre non sono indennizzabili i danni verificatisi in assenza di adeguate misure di prevenzione su capi a fine gravidanza, capi menomati o in condizioni di salute precarie, esemplari entro sette giorni dal parto o nel caso di bovine primipare entro due settimane dal parto.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 17/1995)

1. Dopo l'articolo 4 bis, come inserito dall'articolo 6 della presente legge, della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 4 ter (Obblighi e ruolo attivo degli agricoltori)

1. Hanno diritto all'eventuale indennizzo o contributo solo gli agricoltori che realizzano almeno uno dei sistemi di prevenzione ritenuti efficaci:

- a) sorveglianza delle colture agricole;
- b) impiego di dissuasori;
- c) recinzioni.

2. Gli imprenditori agricoli possono avere in gestione trappole o recinti di cattura e possono collaborare nella realizzazione di censimenti.

3. L'agricoltore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente la presenza di cinghiali sui terreni in suo possesso avvertendo la polizia provinciale. Qualora non siano state previste altre forme di controllo, o queste risultino inefficaci, la Pro-

vincia si avvale prioritariamente degli imprenditori agricoli, titolari di porto d'armi, per l'abbattimento di esemplari di cinghiale.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 17/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/1995 le parole: “del lupo e dell'aquila” sono sostituite dalle seguenti: “specie animali di particolare interesse scientifico.”.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 17/1995)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Formazione ed elaborazione dati)

1. Al fine di migliorare e standardizzare i protocolli di intervento e di raccolta dei dati sui siti di predazione, la Regione promuove specifici programmi di formazione per il personale dei servizi veterinari preposto all'accertamento dei danni al bestiame domestico.

2. Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 5, la Regione promuove la realizzazione di una banca dati integrabile nel sistema informativo territoriale della Rete Ecologica delle Marche (SIT-REM) in modo da informatizzare e georeferenziare i dati contenuti nei verbali di accertamento del danno.”.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 17/1995)

1. Dopo l'articolo 5 bis, come inserito dall'articolo 9 della presente legge, della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 5 ter (Commissione tecnica)

1. Viene istituita presso la Regione una commissione tecnica per la gestione dei fondi previsti dalle disposizioni finanziarie. Tale commissione è costituita da un rappresentante del servizio agricoltura, un rappresentante del servizio ambiente, un rappresentante delle associazioni agricole, un veterinario del servizio sanitario regionale.

2. La commissione verifica la corretta applicazione della normativa, dirime eventuali controversie e definisce l'importo degli indennizzi redigendo apposito tariffario da aggiornare annualmente contenente gli importi da attribuire alle varie tipologie di animali (con distinzione tra razze regionali riconosciute, altre razze oppure meticcì). Il tariffario dovrà contenere anche gli importi degli indennizzi supplementari dovuti a danni indiretti o non determinabili.”.

Art. 11*(Norme transitoria e finale)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un regolamento contenente le modalità e le procedure per regolamentare l'attività degli imprenditori agricoli proprietari e/o conduttori di fondi, relative al controllo del cinghiale mediante uso di trappole e armi da fuoco.